

# Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein



<sup>1</sup> In deroga alle condizioni stampate, il presente contratto è disciplinato dalla legislazione del Liechtenstein e in particolare dalla Legge sul contratto d'assicurazione (Versicherungsvertragsgesetz [VersVG]) del 16 maggio 2001, le cui disposizioni cogenti prevalgono su eventuali disposizioni contrattuali differenti. Ciò riguarda in modo specifico

- a) le conseguenze giuridiche della violazione dell'informazione precontrattuale (art. 4 comma 1 VersVG),
- b) il termine di diffida in caso di ritardo nel pagamento (art. 17 comma 1 VersVG),
- c) l'orientamento in caso di modifica unilaterale del contratto (art. 19 comma 1 VersVG),
- d) le eccezioni del principio di divisibilità del premio (art. 21 VersVG),
- e) l'aumento del rischio (art. 24 e segg. VersVG),
- f) il recesso in caso di sinistro (art. 36 VersVG),
- g) la prescrizione (art. 38 VersVG),
- h) l'alienazione dell'oggetto assicurato (art. 50 VersVG),
- i) il diritto di recesso da parte dello stipulante in caso di assicurazioni vita individuali (art. 65 VersVG),
- j) la scadenza del valore di riscatto di un'assicurazione vita individuale (art. 71 VersVG).

<sup>2</sup> Secondo quanto indicato nelle condizioni stampate, l'assicuratore è la Basilese Assicurazione SA, o la Basilese Vita SA (in seguito denominata Basilese), entrambe società anonime di diritto svizzero, con sede a Basilea, la cui filiale del Principato del Liechtenstein è situata in Meierhofstrasse 4 a FL-9490 Vaduz.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna, telefono +41 31 327 91 00, fax +41 31 327 91 01, al quale lo stipulante può rivolgersi in caso di reclami contro la Basilese.

<sup>4</sup> A titolo integrativo e parzialmente in deroga alle disposizioni stampate si applicano le seguenti norme:

- a) Il proponente è vincolato alla proposta per un periodo di due settimane. Qualora sia necessaria una visita medica, tale termine sarà pari a quattro settimane, salvo diverso accordo nel caso specifico o salvo fissazione di un termine inferiore da parte del proponente. Il termine decorre dalla consegna o dall'invio della proposta alla Basilese o al relativo rappresentante (art. 1 VersVG).
- b) Prima dell'invio della proposta d'assicurazione, la Basilese è tenuta a fornire al proponente le informazioni specificate nell'appendice 4 alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (Versicherungsaufsichtsgesetz) del Liechtenstein. Dette informazioni sono riportate nelle presenti disposizioni, nonché nell'informazione sul prodotto e nelle condizioni contrattuali. Si avverte il proponente che, qualora la Basilese non ottemperi al proprio obbligo d'informazione, esso non è vincolato alla proposta. Una volta stipulato il contratto, lo stipulante può recedere dallo stesso, nel caso che dette informazioni non gli siano state fornite. Il diritto di recesso si estingue allo scadere di quattro settimane dal ricevimento della polizza e dell'avvertimento relativo al diritto di recesso (art. 3 VersVG).
- c) Lo stipulante ha la facoltà di recedere dall'assicurazioni vita individuali con una durata superiore a sei mesi, entro un mese inoltrando alla Basilese una dichiarazione scritta di recesso. La dichiarazione di recesso esonera lo stipulante da tutti gli obblighi derivanti in futuro dal contratto (art. 65 VersVG).
- d) A deroga dell'art. 55 della LCA svizzera nonché di eventuali disposizioni analoghe delle condizioni contrattuali il contratto non si estingue con l'apertura del fallimento del contraente.